



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I

nelle persone dei Signori:

CALOGERO PISCITELLO Presidente

ROSARIA TRIZZINO Cons. , relatore

SERGIO FINA Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 22 Maggio 2008

Visto il ricorso 1840/2004 proposto da:

XXX

rappresentato e difeso da:

BAIOCCHI AVV. DAVIDE

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA D'AZEGLIO 5

presso

ZAMBONI AVV. PIER PAOLO

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena in data 18 settembre 2004 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno di cui è titolare il cittadino senegalese ricorrente

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 22 maggio 2008, relatore il Cons. Rosaria Trizzino,

i difensori delle parti, presenti come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Oggetto del presente ricorso è il provvedimento 18 settembre 2004 con cui il Questore di Forlì-Cesena ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di cui era titolare il cittadino senegalese ricorrente.

Le ragioni ostative al rinnovo, secondo il Questore, sono costituite da:

- a) sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente il 18 giugno 2001 dal Tribunale dell'Aquila per violazione delle norme sul diritto d'autore;
- b) provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Forlì-Cesena il 17 aprile 2002 nei confronti del ricorrente con le generalità di YYY.

A sostegno del gravame l'istante deduce la violazione del decreto legge 9 settembre 2005 n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002 n. 222 rilevando che con il rilascio del permesso di soggiorno a seguito della legalizzazione del rapporto di lavoro i decreti di espulsione sono da considerarsi implicitamente revocati.

Si è costituito il Ministero dell'Interno contestando le censure svolte dal ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell'istanza incidentale di sospensione.

Con ordinanza 13 gennaio 2005 n. 57 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare.

Il ricorrente, in vista della trattazione del merito del ricorso, ha depositato memorie difensive con le quali, anche sulla base di favorevoli circostanze sopravvenute, ha insistito per l'accoglimento del gravame.

All'udienza del 22 maggio 2008, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso merita accoglimento.

2. - Il Collegio, alla luce della documentazione versata in atti dal ricorrente, deve innanzitutto precisare:

- a. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con provvedimento 10 aprile 2007 ha accolto l'istanza presentata dal ricorrente il 12 settembre 2006 per ottenere la riabilitazione dalle conseguenze giuridiche della condanna di cui alla sentenza del Tribunale dell'Aquila 18 giugno 2001;
- b. con ordinanza 28 marzo 2008 n. 1705 il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello avverso l'ordinanza n. 4778/2007 del Tar del Lazio - pronunciata nel ricorso proposto contro il Prefetto di Forlì-Cesena per l'annullamento del decreto di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il diniego di rinnovo qui impugnato - ha ritenuto "l'intervenuta riabilitazione fatto sopravvenuto del quale, ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, del d.lgs n. 286 del 1998, deve tenersi conto anche ai fini del permesso di soggiorno";
- c. con tale pronuncia cautelare il Consiglio di Stato ha dunque ribadito il recente insegnamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, che in una lettura più evoluta del modello impugnatorio che caratterizza il processo amministrativo, ritiene di estendere l'oggetto del giudizio non solo all'atto impugnato, ma anche alla pretesa sostanziale posta alla base dell'impugnazione (cfr. Consiglio di Stato, VI, 14 febbraio 2006 n. 3412; idem 5 giugno 2007 n. 2987; idem 6 maggio 2008 n. 1190; Tar Bologna, I, 29 aprile 2008 n. 1612);
- d. nel caso di specie, tale pretesa è costituita dalla richiesta del ricorrente di ottenere un valido titolo per permanere in Italia e rispetto a tale pretesa assume sicuramente rilievo l'ottenuta riabilitazione.

2.1. - Premesso quanto sopra, pur essendo incontestabile che alla data di adozione dell'impugnato provvedimento sussistevano ragioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, non può non darsi il giusto rilievo ai fatti sopravvenuti e alla circostanza che ricorrono tutti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno.

E' infatti documentalmente provato - e lo sottolinea lo stesso Consiglio di Stato nell'ordinanza 1705/2008 citata - che il ricorrente è soggetto stabilmente inserito nel contesto sociale e svolge proficua attività lavorativa.

Né il decreto di espulsione emanato dal Prefetto di Forlì il 17 aprile 2002, può costituire ostacolo al rilascio del permesso di soggiorno atteso che, trattandosi di espulsione non seguita da accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, esso può essere revocato sussistendone i presupposti e cioè circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale del ricorrente.

2.2 - Alla stregua delle suesposte considerazioni deve conclusivamente ritenersi in ottemperanza alla presente decisione, il ricorrente possa conseguire il permesso di soggiorno, ove permangano i requisiti alloggiativi, lavorativi e reddituali documentati.

3. - Il ricorso deve quindi essere accolto e per l'effetto l'impugnato provvedimento deve essere annullato.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Bologna Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, il 22 maggio 2008.

Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. Rel. est. F.to Rosaria Trizzino

Depositata in Segreteria in data 19.6.2008

Bologna, il 19.6.2008